



CAPITOLATO SPECIALE

ASSICURAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Società:	l'impresa assicuratrice;
CONTRAENTE:	Il soggetto che stipula l'Assicurazione, ossia: il Professionista iscritto all'Albo, lo Studio Associato, la Società Tra Professionisti o altra persona giuridica che disponga a qualsiasi titolo dei locali ove si svolge l'attività professionale; in caso di Studi Associati e Società Tra Professionisti o altre persone giuridiche le garanzie saranno operative a condizione che almeno uno dei soggetti che svolgono l'Attività Professionale all'interno dello Studio assicurato sia iscritto al proprio albo.
ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
ASSICURAZIONE:	il contratto di Assicurazione;
BROKER:	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers;
POLIZZA o CERTIFICATO:	il documento originale che prova il Contratto;
PREMIO:	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il periodo per il quale è stato pagato il premio;
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi un sinistro;
SINISTRO:	il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
DANNO:	l'importo determinato a seguito di un sinistro e in base alle condizioni di polizza senza tenere conto di somme assicurate, scoperti, franchigie e limiti di indennizzo
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:	forma di assicurazione prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile;

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

FRANCHIGIA/SCOPERTO:	la parte del danno che rimane a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, e in eccesso al quale vengono applicati il limite di Indennizzo e/o gli eventuali sottolimiti
INCENDIO:	combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
ESPLOSIONE:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
SCOPPIO:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
FURTO:	come definito dall'art. 624 del Codice Penale;
RAPINA:	come definita dall'art. 628 del Codice Penale;
DANNI ELETTRICI:	danni a macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici o elettronici per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi causa derivati;
GUASTI ACCIDENTALI:	guasti meccanici, inerenti gli impianti di pertinenza dei fabbricati di proprietà dell'Assicurato, incluso scoppio o rottura causati dalla forza centrifuga – danni conseguenti a corrente elettrica generata artificialmente, incluso il c.d. arco elettrico, che perturbi il funzionamento di dispositivi ed apparecchi elettrici – esplosioni, perdite o danni di caldaie a vapore, tubazioni, motori o turbine a vapore anche se locate dall'Assicurato o gestite sotto il suo controllo – perdite e danni a caldaie o altre apparecchiature per il riscaldamento dell'acqua;
FABBRICATI:	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi a titolo esemplificativo: fissi ed infissi, impianti idrici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, affreschi/statue/mosaici non posti sotto la tutela delle Belle Arti, tettoie, pensiline, recinzioni, cancelli ed aree scoperte, strade, pavimentazione esterna, fognature, antenne radiotelevisive, pannelli solari, tende, tendoni, targhe, insegne (anche luminose) opere di fondazione o interrate o, in caso di utilizzo parziale, lo Studio, parte dell'intera costruzione, dove l'Assicurato svolga la propria attività;

CONTENUTO:	i seguenti beni, anche se di proprietà di terzi: mobilio, arredamento, computer, apparecchiature elettroniche, macchinari ed attrezzature, oggetti di cancelleria e quant'altro inerente allo Studio, nonché quanto d'uso personale dei Professionisti, dei dipendenti, dei collaboratori e dei praticanti/tirocinanti, escluso denaro, titoli, gioielli, preziose biglietti di legittimazione all'incasso, inclusi i beni di uso personale del Professionista; Sono esclusi i beni in leasing se già assicurati da altre polizze operative.
COSE:	gli oggetti materiali e gli animali;
STUDIO:	i locali all'interno dei quali il Contraente e/o l'Assicurato, così come descritti nella relativa definizione, svolgono la propria attività professionale. Resta inteso che si intendono compresi sia i locali adibiti a ubicazione principale che quelli adibiti ad eventuali ubicazioni secondarie purché utilizzati dal contraente/Assicurato a titolo esclusivo, incluse pertinenze, dipendenze e archivi, anche se in corpo separato. Sono escluse le abitazioni private del Contraente e/o l'Assicurato nelle quali non si svolge attività professionale mentre per le abitazioni private del Contraente e/o l'Assicurato dove si svolge l'attività professionale, si precisa che sarà coperta non tutta l'abitazione privata, ma solo la stanza adibita alla professione.
SCHEDA DI ADESIONE:	il documento con il quale il Contraente chiede la copertura assicurativa.

SEZIONE PRIMA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articoli 1892, 1893 e 1898 C.C.).

Articolo 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicazione dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre Assicurazioni per il rischio descritto in polizza. Tuttavia in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).



Articolo 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In occasione dei rinnovi sono previsti 30 giorni di comporto.

Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.).

Articolo 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro **DANNI AI BENI** l'Assicurato deve:

1. fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
2. darne avviso scritto, non appena venuto a conoscenza e comunque entro il termine di 72 ore, alla Società;
3. conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali, fino ad un massimo di trenta giorni, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. Esaurito il termine temporale di cui sopra, lo stato delle cose potrà essere provato tramite idonea documentazione, se necessario anche fotografica. La riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso del Sinistro, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, non può venire modificato se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del danno, l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
4. inoltrare alla Società, entro dieci giorni, denuncia scritta contenente la data, il luogo, la descrizione, la causa presunta e l'ammontare approssimativo del Sinistro, allegando una copia della dichiarazione fatta all'Autorità, ove prevista;
5. fornire dimostrazione del valore degli enti danneggiati, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione all'obbligo di salvataggio; sono parificati ai danni da incendio e/o esplosione i guasti arrecati dall'Assicurato o per ordine dell'Autorità per impedirli o arrestarli.

Resta a carico dell'Assicurato il pregiudizio conseguente al ritardato o omesso rispetto di quanto stabilito ai paragrafi precedenti, salvo che l'omissione o il ritardo siano riconducibili ad impedimento per caso fortuito o forza maggiore. Le dichiarazioni inesatte o reticenti dovute a dolo sulla natura, sulle cause, sulle circostanze e sulle conseguenze di un Sinistro, comporteranno la decadenza per l'Assicurato di ogni diritto alle prestazioni assicurative.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

In caso di Sinistro **RCT/O**, l'Assicurato deve:

1. darne avviso scritto al Broker o, se impossibilitato, alla Società, entro 10 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.
2. far seguito nel più breve tempo possibile con le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché con i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al Sinistro e successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di Sinistro, nonché l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 8 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato ai termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione.

In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La compagnia si riserva di valutare in relazione ai parametri riportati nel modulo di proposta, ovvero:

- numero di sinistri avvenuti > 5 in 5 anni
- importo totale dei sinistri > € 50.000,00
- danni da terremoto o inondazioni ai beni degli Assicurati o ai beni dei rispettivi vicini >€ 25.000

Art. 9 – Modalità di adesione,

I Professionisti, gli Studi Associati e le Società tra Professionisti che intendano sottoscrivere la Polizza saranno assicurati con decorrenza dalle ore 24 00 del giorno del pagamento del pagamento del premio, purchè venga contestualmente restituito il Modulo di Proposta debitamente firmato, via email o tramite piattaforma online. Gli Assicurati riceveranno la Polizza, riportante gli elementi essenziali della copertura.

Art. 10 - Scadenza e rinnovo

Alla cessazione del periodo di assicurazione le garanzie prestate dalla polizza resteranno valide fino a 30 giorni dalla data di scadenza indicata sul certificato di assicurazione, purchè il Contraente o i suoi eredi abbiano corrisposto, per le medesime garanzie, il premio relativo alla nuova adesione entro tale termine.

Qualora il pagamento venga effettuato oltre il termine indicato, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di adesione.

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo.

Articolo 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 12 - Foro competente

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le



quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs. n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28"). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. La parte che viene chiamata in mediazione (sia la Società, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del Sinistro, numero della polizza),
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Articolo 13 - Clausola Broker

Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente, anche in nome e per conto degli Assicurati, ha affidato l'intermediazione e la gestione della presente Polizza alla società di brokeraggio Aon Spa. Via Ernesto Calindri 6 - 20143 Milano. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato o il Contraente è tenuto, devono/possono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.

Articolo 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE SECONDA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "DANNI AI BENI"

I - ASSICURAZIONE DEL FABBRICATO E DEGLI IMPIANTI

Articolo 15 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti ai fabbricati cagionati da:

- a) Incendio comunque causato;
- b) Fulmine ed elettricità atmosferica;

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- c) Esplosione e scoppio;
- d) Caduta di aeromobili e cose trasportate;
- e) Bang sonico;
- f) Urto veicoli stradali non appartenenti né in uso all'Assicurato;
- g) Fumo;
- h) Fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui l'Assicurazione si riferisce;
- i) Danni elettrici;
- j) Guasti accidentali;
- k) Eventi sociopolitici come da Rischio aggiuntivo A;
- l) Eventi atmosferici come da Rischio aggiuntivo B;
- m) Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da Rischio aggiuntivo C;
- n) Terremoto come da Rischio aggiuntivo D;
- o) Vandalismo.

L'Assicurazione opera anche nel caso di fabbricati concessi in comodato al Contraente/Assicurato.

Articolo 16 – Somma assicurata e limite massimo di indennizzo

Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla presente sottosezione I “Fabbricato e Impianti”,

l'Assicurazione è prestata per la somma assicurata a primo rischio assoluto prevista dall'opzione prescelta alla voce “Fabbricato” tra quelle previste nella scheda riportata nel Articolo 51.

con i sottolimiti che seguono:

- **10% della somma assicurata con il massimo di Euro 20.000,00, per le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro;**
- **50% della somma assicurata con il massimo di Euro 30.000,00 per Sinistro e periodo di assicurazione, per la fuoriuscita di acqua condotta e ricerca dei relativi guasti;**
- **60% della somma assicurata dall'opzione prescelta per Sinistro e periodo di assicurazione per Eventi sociopolitici e atmosferici;**
- **Ricorso terzi da incendio: Massimale, per Sinistro e periodo di assicurazione, pari alla somma assicurata nell'opzione prescelta. Tale massimale è da intendersi autonomo ed in aggiunta alla somma assicurata per il rischio incendio;**
- **Rischio locativo: Massimale, per Sinistro e periodo di assicurazione, pari alla somma assicurata nell'opzione prescelta. Tale massimale è da intendersi in sostituzione del fabbricato e non in aumento;**

Articolo 17 - Franchigie

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa per ogni Sinistro prevista dal opzione prescelta alla voce “Fabbricato” tra quelle previste nella scheda riportata nel Articolo 51. di cui alla presente sottosezione I “Fabbricato e Impianti”, fatto salvo quanto previsto:

- dalla garanzia per la fuoriuscita di acqua condotta e ricerca dei relativi guasti a una franchigia fissa di Euro 1.000,00
- dalla garanzia “Inondazioni, alluvioni, allagamenti” come da Rischio Aggiuntivo C;

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- dalla garanzia "Terremoto" come da Rischio Aggiuntivo D.

Articolo 18 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

Tale garanzia si intende prestata con un massimale separato pari alla somma assicurata per il fabbricato, in funzione dell'opzione scelta tra quelle indicate all'articolo 51.

Art. 19 - Rischio locativo

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli art.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione o comodato dall'Assicurato.

Tale garanzia si intende prestata con un massimale pari alla somma assicurata per il fabbricato, in funzione dell'opzione scelta tra quelle indicate all'articolo 51.

II - ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO

Articolo 20 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti al Contenuto cagionati da:

- a) Incendio comunque causato;
- b) Fulmine ed elettricità atmosferica;
- c) Esplosione e scoppio;
- d) Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui di riferisce l'Assicurazione;

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- e) Danni elettrici;
- f) Guasti Accidentali
- g) Eventi sociopolitici come da Garanzia Aggiuntiva "A";
- h) Eventi atmosferici come da Garanzia Aggiuntiva "B";
- i) Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da Garanzia Aggiuntiva "C";
- j) Terremoto come da Garanzia Aggiuntiva "D";
- k) Vandalismo;
- l) Furto;
- m) Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata dall'esterno) od all'esterno dello Studio: per tale fattispecie la copertura è limitata ai tragitti effettuati dall'Professionista e/o da persone delle quali deve rispondere o che agiscono su incarico e/o per conto dell'Professionista, da/a (e viceversa) clienti, istituti di credito, uffici postali, esattorie delle imposte e simili, l'abitazione privata dell'Professionista assicurato;
- n) Estorsione;
- o) Attacco di natura informatica come da Garanzia Aggiuntiva "E".

Articolo 21 – Somma Assicurata e limite massimo di indennizzo

Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla presente sottosezione II "Contenuto",

l'Assicurazione è prestata per la somma assicurata a primo rischio assoluto prevista dall'opzione prescelta alla voce "Contenuto" tra quelle previste nella scheda riportata nel Articolo 51.

con il limite di:

- **10% della somma assicurata con il massimo di Euro 10.000,00 per Sinistro/periodo assicurativo** per le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro;
- **10% della somma assicurata con il massimo di Euro 10.000,00 per sinistro/periodo assicurativo** per le spese di rimozione e ricollocamento dei beni mobili rese necessarie da Sinistro.
- Euro 30.000,00 per **Sinistro/periodo assicurativo** per la fuoriuscita di acqua condotta;

Limitatamente al caso di furto resterà a carico dell'Assicurato uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00, solo qualora, al momento del furto, non risultasse installato e funzionante un impianto d'allarme.

Articolo 22 Franchigie Scoperto

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 150,00 per ogni Sinistro di cui alla presente sottosezione II "Contenuto", fatto salvo quanto previsto:

- dall'art. 21, ultimo comma;
- dalla garanzia per la fuoriuscita di acqua condotta e ricerca dei relativi guasti a una franchigia fissa di Euro 500,00
- dalla garanzia "Inondazioni, alluvioni, allagamenti" come da Rischio Aggiuntivo C;
- dalla garanzia "Terremoto" come da Rischio Aggiuntivo D.

Articolo 23 – Limite dell’indennizzo

Nell’ambito dello Studio sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, denaro, titoli, valori, gioielli, preziosi, e biglietti di legittimazione all’incasso, inclusi i beni di uso personale dell’Professionista.

Non sono assicurati i beni di uso personale dei dipendenti, collaboratori e praticanti.

Articolo 24 – Rischio Assicurato

Sono assicurate le perdite per sottrazione distruzione o deterioramento dei beni di cui all’art.23 derivanti da:

- a) Incendio comunque causato;
- b) Fulmine ed elettricità atmosferica;
- c) Esplosione e scoppio;
- d) Fuoriuscita d’acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di
- e) riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui di riferisce l’Assicurazione;
- f) Danni elettrici;
- g) Guasti Accidentali;
- h) Eventi sociopolitici come da Garanzia Aggiuntiva “A”;
- i) Eventi atmosferici come da Garanzia Aggiuntiva “B”;
- j) Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da Garanzia Aggiuntiva “C”;
- k) Terremoto come da Garanzia Aggiuntiva “D”;
- l) Vandalismo;
- m) Furto;
- n) Scippo e/o rapina all’interno (anche se iniziata dall’esterno) od all’esterno dello Studio: per tale fattispecie la copertura è limitata ai tragitti effettuati dall’Professionista e/o da persone delle quali deve rispondere o che agiscono su incarico e/o per conto dell’Professionista, da/a (e viceversa) clienti, istituti di credito, uffici postali, esattorie delle imposte e simili, l’abitazione privata dell’Professionista assicurato;
- o) Estorsione.

Articolo 25 –Condizioni per l’indennizzo

Durante le ore di chiusura dello studio la garanzia furto è operante purché i beni indicati all’art. 23 siano in casseforti, cassetti o mobili chiusi a chiave e il furto sia commesso mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od altri arnesi similari.

Articolo 26 – Somma Assicurata

Fermo restando quanto previsto dalle norme di cui alla presente sottosezione III “Denaro e Valori”

l’Assicurazione è prestata per la somma assicurata a primo rischio assoluto prevista dall’opzione prescelta alla voce “Denaro e Valori” tra quelle previste nella scheda riportata nel Articolo 51.

Articolo 27 - Franchigia

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 500,00 per ogni Sinistro di cui alla presente sottosezione III "Denaro e Valori", fatto salvo quanto previsto dalla garanzia "Inondazioni, alluvioni, allagamenti" come da Rischio Aggiuntivo C e dalla garanzia "Terremoto" come da Rischio Aggiuntivo D.

Per le perdite sub articolo 24 lettera m) verificatesi all'esterno dello studio e sub articolo 24 lettera n), la garanzia è prestata previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.

IV - ASSICURAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI E DEGLI ATTI

Articolo 28 – Definizione della Garanzia

L'Assicurazione garantisce all'Assicurato il rimborso delle spese necessarie alla ricostruzione dei beni perduti, deteriorati o distrutti in caso di perdita per sottrazione, distruzione o deterioramento di: atti, registri, repertori, titoli, testamenti, documenti, lavori di documentazione professionale, pratiche di ogni genere, il tutto anche se custodito per rapporto fiduciario, ivi compresi gli archivi e i supporti anche meccanografici ed elettronici, purché contenuti nello studio dell'Assicurato, a causa dei seguenti eventi:

- a) Incendio comunque causato;
- b) Fulmine ed elettricità atmosferica;
- c) Esplosione e scoppio;
- d) Caduta di aeromobili e cose trasportate;
- e) Bang sonico;
- f) Urto veicoli stradali non appartenenti né in uso all'Assicurato;
- g) Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui di riferisce l'Assicurazione;
- h) Danni elettrici;
- i) Guasti accidentali;
- j) Eventi sociopolitici come da Garanzia Aggiuntiva "A";
- k) Eventi atmosferici come da Garanzia Aggiuntiva "B";
- l) Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da Garanzia Aggiuntiva "C";
- m) Terremoto come da Garanzia Aggiuntiva "D";
- n) Vandalismo;
- o) Furto;
- p) Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata dall'esterno) od all'esterno dello Studio: per tale fattispecie la copertura è limitata ai tragitti effettuati dall'Professionalista e/o da persone delle quali deve rispondere o che agiscono su incarico e/o per conto dell'Professionalista, da/a (e viceversa) clienti, istituti di credito, uffici postali, esattorie delle imposte e simili, l'abitazione privata dell'Professionalista assicurato;
- q) Estorsione
- r) A

Attacco di natura informatica come da Garanzia Aggiuntiva "E".

Articolo 29 – Somma assicurata e limite massimo di indennizzo

Fermo restando quanto previsto dalle norme di cui alla presente sottosezione IV "Assicurazione della Ricostruzione degli Archivi e degli Atti" **l'Assicurazione è prestata per la somma assicurata a primo rischio assoluto prevista dall'opzione prescelta alla voce "Ricostruzione Archivi" tra quelle previste nella scheda riportata nel Articolo 51,**

Articolo 30 - Franchigia

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 500,00 per ogni Sinistro di cui alla presente sottosezione IV "Archivi e Atti", fatto salvo quanto previsto:

- dalla garanzia "Inondazioni, alluvioni, allagamenti" come da Rischio Aggiuntivo C
- dalla garanzia "Terremoto" come da Rischio Aggiuntivo D

V - ASSICURAZIONE DEI GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Articolo 31 - Definizione della Garanzia

L'Assicurazione vale per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

L'assicurazione vale per i guasti cagionati da atti vandalici alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, solo nel caso in cui tali atti avvengano all'interno dello studio dell'Professionalista.

Articolo 32 - Somma Assicurata

Fermo restando quanto previsto dalle norme di cui alla presente sottosezione V "Guasti cagionati dai Ladri" l'Assicurazione è prestata per la somma assicurata a primo rischio assoluto prevista dall'opzione prescelta alla voce "Guasti cagionati dai ladri" tra quelle previste nella scheda riportata nel Articolo 51.

Articolo 33 - Franchigia

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 300,00 per ogni Sinistro di cui alla presente sottosezione V "Guasti cagionati dai ladri", fatto salvo quanto previsto:

- dalla garanzia "Inondazioni, alluvioni, allagamenti" come da Rischio Aggiuntivo C;
- dalla garanzia "Terremoto" come da Rischio Aggiuntivo D.

VI - CONDIZIONI SPECIALI AUTOMATICAMENTE OPERANTI

Garanzia Aggiuntiva "A" – Danni derivanti da Eventi Socio-Politici

La società risponde:

1. dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti e sommosse nonché di atti di sabotaggio;
2. degli altri danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti o sommosse e/o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

Agli effetti della presente estensione di garanzia sono esclusi i danni:

3. verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
4. verificatisi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe

alcun rapporto con tali eventi) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;

5. determinati da dolo dell'Assicurato;
6. conseguenti a inondazioni o frane;
7. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
8. verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti di cui al punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Garanzia Aggiuntiva "B" – Danni derivanti da Eventi Atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da:

1. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche;
2. incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche.

La Società non risponde:

3. dei danni causati da:
 - a. fuoriuscita di corsi d'acqua dalle usuali sponde o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - b. mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - c. formazione di ruscelli, cumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
 - d. gelo e neve;
 - e. cedimenti o franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
4. dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione di garanzia.

Garanzia Aggiuntiva "C" – Danni derivanti da Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 25% per ogni Sinistro con il minimo di Euro 10.000,00 e con un limite di indennizzo del 50% della somma assicurata.

La Società non risponde:

1. dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
3. a enti mobili all'aperto.

Garanzia Aggiuntiva "D" – Danni derivanti da Terremoto

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti – compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La garanzia è prestata con uno scoperto del 15% per ogni Sinistro con il minimo di Euro 10.000,00 e con un limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata alla singola partita per gli Uffici ubicati nei comuni di classe 3 e 4 (vedi elenco allegato) e con uno scoperto del 25% con il minimo di euro 15.000,00 e con un limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata alla singola partita per gli Uffici ubicati nei comuni di classe 1 e 2. Agli effetti della presente condizione speciale le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Garanzia Aggiuntiva "E" – Danni derivanti da Attacco di natura Informatica

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da attacco di natura informatica; per tali si intendono accessi non autorizzati, usi non autorizzati, codici malevoli o atti di vandalismo e comportamenti dolosi di terzi, perpetrati ai sistemi informatici di pertinenza dello Studio.

In merito a tale evento verranno rimborsate le spese affrontate per la ricostruzione dell'archivio informatico e per la riparazione o sostituzione di eventuale componentistica non più utilizzabile in conseguenza dell'attacco, **fino ad un massimo di Euro 5.000,00** per Sinistro/periodo assicurativo. L'Assicurato sarà tenuto a presentare formale denuncia alle competenti Autorità.

Restano comunque esclusi i danni di:

- a. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software non dovuti ad azione di terzi;
- b. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;
- c. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti a e b;
- d. dovuti a violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
- e. dovuti a violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazione/i e del GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679),

VII - CONDIZIONI VALIDE PER LE GARANZIE DELLA SEZIONE "SECONDA"

Articolo 34 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Articolo 35 - Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o capitolo di Polizza, secondo i seguenti criteri:

Fabbricato e impianti

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione o riparazione a nuovo delle parti danneggiate, in conformità con la normativa vigente, escludendo solo il valore dell'area **(Valore a Nuovo)**;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Contenuto

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico **(Valore a Nuovo)**;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli Oneri fiscali deducibili.

Supplemento di indennità

La differenza che viene dedotta dal "Valore a Nuovo", secondo le modalità sopra indicate, denominata "Supplemento di indennità", sarà pagata solamente nel caso di effettiva ricostruzione a nuovo del fabbricato e degli impianti o di effettivo rimpiazzo dei beni rientranti nella definizione di "Contenuto" con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione o rimpiazzo ed avverrà:

- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia;
- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Articolo 36 - Onorari Periti

In caso di Sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società rimborserà, **fino all'ammontare massimo di euro 8.000,00 (euro ottomila)** le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato per gli accertamenti, nonché la quota parte di spese ed onorari, a carico dell'Assicurato, a seguito della nomina del terzo perito.

Articolo 37 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Salvo quanto previsto all'art. 36, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Articolo 38– Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato entro trenta giorni dalla data dell'accordo;

Articolo 39 - Esclusioni

Sono esclusi dalle garanzie della presente sezione di polizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi o fenomeni;
- c) determinati da trombe d'aria o di mare, da uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e smottamenti del terreno, salvo quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive B, C e D;
- d) indiretti in genere;
- e) cagionati dal dolo dell'Assicurato;

Sono inoltre esclusi dalla sola garanzia "Guasti accidentali" i danni:

- f) attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- g) per i quali devono rispondere per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- h) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, e/o all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore e/o installatore delle cose assicurate, ivi comprese le spese che l'Assicurato dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
- i) a seguito di prove e/o test ai macchinari stessi;
- j) dovuti a deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o di corrosione, nonché ruggine ed incrostazione;
- k) ai conduttori elettrici esterni degli apparecchi ed impianti assicurati ed a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.
- l) La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America. **CLAUSOLA OFAC**

Articolo 40 - DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di **Sinistro** le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

È in facoltà dell'Assicurato chiedere il reintegro delle somme assicurate dietro corresponsione del relativo premio.

Articolo 41 – MODALITA' DI ACCESSO PER L'EVENTO FURTO

Affinché si possa attivare la garanzia Furto è necessario che la sottrazione delle cose avvenga mediante introduzione da parte dell'autore del furto, nei locali che contengono le cose stesse, con le seguenti modalità:

violando le difese esterne mediante:

- demolizione anche parziale di tetto o pareti perimetrali;
- effrazione (scasso) di un serramento o un'inferriata;
- utilizzo di un grimaldello per aprire le serrature che rifermano i serramenti, o ancora con l'uso di **chiavi false**;
- per via diversa da quella ordinaria, intendendosi:
- la cosiddetta introduzione con impiego di mezzi artificiali (scale, funi, etc.), l'impiego di abilità e/o agilità personale nel superamento di particolari ostacoli, per accedere allo studio evitando le vie di accesso ordinarie, quali porte e finestre esterne facilmente raggiungibili ma adeguatamente protette (furto con scalata di tubazioni, salti temerari da un piano all'altro o da un edificio all'altro, scavalco di recinzioni di altezza maggiore a mt. 4, etc.).
- rimanendo all'interno dei locali con introduzione clandestina e asportando poi la refurtiva a locali chiusi.

Articolo 42 – MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia Furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonchè da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.



Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

SEZIONE TERZA

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI STUDI

Articolo 43 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi, nel corso del periodo di assicurazione, dall'Assicurato o da persone delle quali o con le quali egli debba rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, nell'esercizio dell'attività professionale assicurata, con esclusione della responsabilità professionale, intendendo come tale la responsabilità del libero professionista per le richieste di danno cagionate da errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti.

Limitatamente ai danni a cose ed animali la garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 200,00 per ogni Sinistro.

L'Assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. **Questa garanzia è prestata per un massimo risarcimento di Euro 150.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo, con una franchigia fissa di Euro 2.500,00.**

Articolo 44 – Rischi Aggiuntivi

A) Operazioni complementari

L'Assicurazione è operante per tutte le operazioni complementari all'attività svolta. Sono compresi in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni occasionati:

- dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, corsi di addestramento, seminari, gite aziendali;
- dalla proprietà, dall'uso e dall'installazione di cartelli, targhe o insegne dentro o fuori della sede dell'Assicurato; se l'installazione o la manutenzione è affidata a terzi, l'Assicurazione opera in favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono compresi i danni alle cose sulle quali sono installati i cartelli, le targhe o le insegne;
- dalla circolazione e dall'uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere e dalla somministrazione degli stessi a terzi.

B) Novero Terzi

Sono compresi in garanzia in qualità di terzi:

- tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'Assicurazione di Legge, i collaboratori coordinati e continuativi e i praticanti, gli stagisti ed i tirocinanti limitatamente alle lesioni corporali, per fatti dei quali l'Assicurato risulti civilmente responsabile;
- i titolari ed i dipendenti di Ditte che possano trovarsi nella sede dell'Assicurato per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione e collaudi, sempreché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato;
- limitatamente alle lesioni corporali, i titolari o dipendenti delle Ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e similari che in via occasionale possano partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formanti oggetto dell'Assicurazione.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

C) Proprietà e conduzione fabbricati

L'Assicurazione s'intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore e/o comodatario dei fabbricati dallo stesso occupati e nei quali viene svolta l'attività oggetto dell'Assicurazione e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici, compresa la responsabilità pro-quota; sono esclusi danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione e demolizione.

D) Danni da incendio

Sono compresi i danni derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; qualora per lo stesso rischio esista polizza incendio, **la presente garanzia opera a secondo rischio e dopo l'esaurimento del massimale previsto con la polizza incendio.**

E) Committenza auto

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni causati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, purché le medesime non siano di proprietà e/o godute dall'Assicurato in usufrutto, in locazione od a lui intestate al P.R.A. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 1.000,00 per ogni Sinistro; la Società interverrà pertanto solo per l'eccedenza rispetto a tale importo e fino alla concorrenza del massimale di polizza.

L'Assicurazione sarà efficace sempreché risulti provato che al momento del Sinistro il veicolo era guidato da un dipendente dell'Assicurato regolarmente abilitato ai sensi di legge.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

F) Danni a cose di terzi

L'Assicurazione copre anche i danni cagionati agli immobili, cose ed animali in genere, affidati all'Assicurato dai clienti, in ragione della sua attività professionale con l'esclusione dei danni da Incendio e Furto.

Articolo 45 – Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

Articolo 46 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi i congiunti, i contitolari dell'Assicurato od i suoi Associati – di diritto o di fatto – né i loro coniugi, figli ed altri parenti od affini con essi conviventi.

Articolo 47 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al Rischio aggiuntivo E);
- b) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione conseguenti di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) cagionati da furto;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, salvo quanto previsto al Rischio aggiuntivo F). L'Assicurazione non comprende inoltre i danni:
- e) da detenzione o impiego di esplosivi;
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- g) La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America. **CLAUSOLA OFAC**

Articolo 48 – Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro Soggetti all'INAIL (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo 23/02/2000 nr. 38 per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi Dirigenti), inclusi fra costoro i soggetti, compresi i lavoratori parasubordinati, di cui l'Assicurato si avvalga ai sensi della legge 14 febbraio 2003 n. 30 ("legge Biagi") e del successivo Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276;

2. Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/02/2000 nr. 38, o eccedenti le prestazioni dai medesimi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente di grado non inferiore al 4% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs. N. 38/2000, debitamente approvata e/o eventuali successive modifiche.

Da tale Assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.

L'Assicurazione non è efficace se, al momento del Sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, solo qualora l'omessa assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell'I.N.A.I.L. i prestatori di lavoro con contratto di somministrazione di cui si avvale la



Contraente, i prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e i tirocinanti estivi di orientamento, saranno considerati terzi.

Tanto l'Assicurazione RCT quanto l'Assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.

L'Assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/77. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

Articolo 49 – Massimale Assicurato

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione vale sino alla concorrenza della somma sotto indicata (oltre alle spese di difesa legale art. 1917 c.c.):

EURO 1.500.000 per ogni Sinistro e per periodo assicurativo.

Articolo 50 – Denuncia dei Danni – Diritti e Obblighi delle Parti in Caso di Sinistro

L'Assicurato, senza il preventivo consenso scritto della Società, non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese a riguardo. La Società ha facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, in nome dell'Assicurato; questi tuttavia non è tenuto a resistere ad azioni legali se non previo accordo con la Società. La Società, se espressamente richiesto dall'Assicurato, è obbligata alla gestione della vertenza, sia in campo extragiudiziale sia in ogni grado di giudizio, anche penale, fino ad esaurimento dello stesso, anche in caso di transazione avvenuta durante il medesimo.

Senza il preventivo consenso dell'Assicurato la Società non può pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse rifiuto ad una transazione raccomandata dalla Società, preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, la Società sarà tenuta soltanto per l'importo con il quale si poteva transigere il danno, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con consenso fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto alla transazione, fermo in ogni caso il limite pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. A tale scopo la Società verserà all'Assicurato la somma afferente alle spese legali e di giudizio di

cui al precedente capoverso e metterà a disposizione di chi spetta secondo il disposto dell'art. 2767 C.C. l'importo convenuto nella transazione raccomandata dalla Società stessa.

Articolo 51 – Scheda opzioni di coperture

	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3	Opzione 4	Opzione 5	Opzione 6	Opzione 7
Somma assicurata Fabbricato	€ 100.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 400.000	€ 400.000
Franchigia Fabbricato	€ 300,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Somma assicurata Contenuto	€ 50.000	€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 150.000	€ 100.000	€ 150.000
Franchigia Contenuto	€ 150,00	€ 150,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 200,00	€ 300,00
Somma assicurata Denaro e valori	€ 10.000 con limite di euro 5.000 per furto, scippo e/o rapina	€ 15.000 con limite di euro 7.500 per furto, scippo e/o rapina	€ 15.000 con limite di euro 7.500 per furto, scippo e/o rapina	€ 20.000 con limite di euro 10.000 per furto, scippo e/o rapina	€ 20.000 con limite di euro 10.000 per furto, scippo e/o rapina	€ 25.000 con limite di euro 12.500 per furto, scippo e/o rapina	€ 25.000 con limite di euro 12.500 per furto, scippo e/o rapina
Somma Assicurata Ricostr.ne Archivi	€ 20.000	€ 25.000	€ 30.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 50.000	€ 50.000
Somma Assicurata Guasti cagionati dai ladri	€ 5.000	€ 7.500	€ 10.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 20.000	€ 20.000
Max RCT/O	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Premio Annuo Lordo	€ 480	€ 590	€ 750	€ 950	€ 1.050	€ 1.200	€ 1.400

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt1341 e 1342 Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- ART. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- ART. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- ART. 5 – Aggravamento del rischio
- ART. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- ART. 15 – Oggetto dell'Assicurazione
- ART. 17 – Franchigie
- ART. 22 – Franchigia - scoperto
- ART. 23 – Limite all'indennizzo
- ART. 25 – Condizioni per l'indennizzo
- ART. 37 – Procedura per la valutazione del danno
- ART. 40 – Riduzione delle somme assicurate

IL CONTRAENTE
